



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 51/21 DEL 28.12.2012

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di contratti di natura transitoria per l'acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera per il triennio 2013-2015.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che l'art. 8-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che "le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei Presidi direttamente gestiti dalle Aziende USL, dalle Aziende Ospedaliere, dalle Aziende universitarie e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies". L'art. 32, comma 8, della L. n. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. n. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo Sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

L'Assessore, nell'evidenziare il rilevante ruolo dei soggetti privati nella erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera, informa che sono attualmente in corso le trattative per il rinnovo dell'Accordo AIOP – Regione per gli anni 2013-2015 che dovrà essere sottoscritto tra l'Assessore regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e l'AIOP Sardegna in rappresentanza delle Strutture ospedaliere private della Regione. Sulla base di tale Accordo le ASL e le Case di Cura disciplinano il percorso di razionalizzazione dell'assistenza ospedaliera mediante la stipula di appositi contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.

L'Assessore riferisce che con la Delib.G.R. n. 35/23 del 28.10.2010 sono stati stabiliti, per il triennio 2010-2012, i tetti di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera per livello aziendale e per le singole Case di Cura e che successivamente, al fine di soddisfare l'effettivo bisogno di risposte assistenziali espresse dal territorio, con la Delib.G.R. n. 2/21 del 18.1.2012 sono stati rimodulati i tetti di spesa per l'anno 2012. Le Aziende, sulla base dello schema-tipo approvato con la Delib.G.R. n. 31/14 del 6 agosto 2010, hanno stipulato i contratti per il triennio 2010-2012, la cui scadenza è al 31 dicembre 2012.

L'Assessore rileva, inoltre, che ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, l'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, prevede l'applicazione di una riduzione dell'importo e dei relativi volumi d'acquisto per prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza



ospedaliera, in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011 dell'1% per l'anno 2013 e del 2% per l'anno 2014.

L'Assessore, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo AIOP – Regione e della determinazione dei tetti di spesa da assegnare a ciascuna ASL e per singola Casa di Cura per il triennio 2013-2015, propone la stipula di un contratto di natura transitoria finalizzato a garantire la continuità nella erogazione delle prestazioni. Le Aziende sanitarie dovranno procedere alla stipula dello stesso, a decorrere dalla scadenza dei contratti in essere e per un periodo massimo di 60 giorni, riportante i medesimi contenuti dei contratti in scadenza al 31.12.2012 sottoscritti in base al precedente accordo AIOP – Regione 2010-2012. Relativamente alla parte economica, il budget da trattare con ciascuna Casa di Cura, per il periodo suddetto, non potrà essere superiore a due dodicesimi del tetto assegnato per l'anno 2012 decurtato dell'1,66%.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di autorizzare le ASL, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo AIOP - Regione e della definizione dei tetti di spesa per il triennio 2013-2015, a provvedere alla stipula di un contratto di natura transitoria per l'acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera, a decorrere dalla scadenza dei contratti in essere e per un periodo massimo di 60 giorni, riportante i medesimi contenuti dei contratti in scadenza al 31.12.2012 sottoscritti in base al precedente accordo AIOP – Regione 2010-2012. Relativamente alla parte economica, il budget da trattare con ciascuna Casa di Cura, per il periodo suddetto, non potrà essere superiore a due dodicesimi del tetto assegnato per l'anno 2012 decurtato dell'1,66%;
- di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale il recepimento dell'Accordo AIOP – Regione 2013-2015, l'approvazione dello schema-tipo di contratto per l'acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera nonché la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2013-2015, ai sensi della legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 8.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Giorgio La Spisa